



# **COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA**

Provincia di Modena

**Sindaco**

**Sindaco**

Inserimento N. 239 del 28/11/2020

## **Ordinanza contingibile urgente n. 222 del 28/11/2020**

**OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI PER GARANTIRE IL RISPETTO DELL'ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 223 DEL 27/11/2020 PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19**

### **IL SINDACO**

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale viene prorogato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale fino a tutto il 31/01/2021;
- l'ordinanza del 13 novembre del Ministro della Salute ha inserito l'Emilia-Romagna tra le regioni con scenario di rischio elevato (zona arancione), a partire dal 15 novembre;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Viste:

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12/11/2020 che stabilisce il divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D. Lgs 114/98 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che individui condizioni minimali di svolgimento dei mercati;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 218 del 20/11/2020 ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifica dell'Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020";
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.223 del 27/11/2020 che ha rinnovato, con alcune modifiche, le misure già in vigore ai sensi dell'ordinanza n. 281/2020, che resteranno valide per l'intero territorio regionale dal 28 novembre al 3 dicembre 2020;

Valutato che l'ordinanza n.223 del 27/11/2020 dispone, al punto a4):

*"a4. L'esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 è consentito solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.. Resta in ogni caso raccomandata l'adozione di un apposito piano di controllo da parte del sindaco;"*

Considerate pertanto le disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 che riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del

titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

Richiamate in particolare le competenze dei comuni, così come citate nel suddetto allegato 1:

*“I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.*

*In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.*

*Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:*

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

*Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.”*

Preso atto quindi che la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di demandare ai comuni l'individuazione della modalità organizzativa più adeguata per l'area in cui si svolgono i mercati e viene effettuato il commercio su area pubblica, in considerazione degli elementi di contesto urbano logistico e ambientale, per garantire il rispetto delle misure di precauzione prescritte;

Tenuto conto che a Castelfranco Emilia si svolgono ordinariamente:

- il mercato settimanale del martedì e del venerdì nel capoluogo ubicato in Corso Martiri;
- il mercato settimanale del martedì e del venerdì nell'area di piazza della Repubblica a Piumazzo;
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di domenica mattina e di mercoledì pomeriggio, ubicato in piazza Garibaldi;
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli biologici nella giornata di sabato pomeriggio, ubicato in piazza Aldo Moro;
- il mercato contadino per la vendita da parte degli imprenditori agricoli nella giornata di martedì pomeriggio, ubicato in via dei Mille nell'area pedonale antistante il Torrione nella frazione di Piumazzo;

Richiamati altresì gli atti che disciplinano lo svolgimento dei suddetti mercati:

- Regolamento dei mercati su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 6/7/2005;
- Regolamento mercato contadino per la vendita diretta di prodotti da parte degli imprenditori agricoli, approvato con deliberazione del Consiglio Unione n.23 del 27/09/2019;
- Disciplinare per lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli etico biologici e solidali nel comune di Castelfranco Emilia, approvato con deliberazione del Consiglio Unione n.30 del 29/11/2019;

Preso atto che, durante tutto il periodo di permanenza dell’Emergenza Covid-19 i mercati su area pubblica del Comune di Castelfranco Emilia sono rimasti nelle originarie collocazioni:

- area di Corso Martiri ricompresa tra il teatro Dadà e via Circondaria nord per lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e del venerdì di Castelfranco Emilia;
  - area pedonale di piazza Garibaldi per lo svolgimento dei mercati contadini della domenica mattina e del mercoledì pomeriggio;
  - area di piazza della Repubblica a Piumazzo per lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e del venerdì;
  - in via dei Mille nell’area pedonale antistante il Torrione nella frazione di Piumazzo per lo svolgimento del mercato contadino del martedì pomeriggio;
  - area di piazza Aldo Moro per lo svolgimento del mercato contadino del sabato pomeriggio
- e che pertanto il “piano operativo”, come chiarito dalla Regione Emilia Romagna, possa essere assolto mediante l’elencazione e descrizione delle modalità con cui i mercati si devono svolgere nelle medesime aree;

Ritenuto necessario, in applicazione a quanto stabilito dall’Ordinanza del Presidente della Regione n. 223 del 27/11/2020, disciplinare, da parte di questo Ente, la gestione dei mercati previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli operatori, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, adottando i seguenti criteri e misure di sicurezza, **validi per tutte le aree di mercato sopra citate:**

1) “presidio dinamico” dell’area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche al fine di verificare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

**L’accordo tra gli operatori e il personale dedicato alla vigilanza dell’area dovrà essere formalizzato attraverso apposita “dichiarazione di impegno” da consegnarsi agli operatori della Polizia Locale, PENA IL MANCATO SVOLGIMENTO DEL MERCATO.**

2) In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione nell’area potrà essere effettuata la misurazione della temperatura corporea attraverso termoscanner da parte di personale dell’Amministrazione Comunale;

3) Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all’interno dell’area mercatale;

4) assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;

5) messa a disposizione da parte di TUTTI gli operatori del mercato, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l’altro.

6) obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti che accedono all’area di mercato;

7) apposizione di cartelli, anche in lingua inglese, per una corretta informazione pubblica per ogni posteggio, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa e più in generale utilizzo di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento;

8) in generale entro l'area mercatale ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali";

9) per la vendita di generi alimentari gli operatori dovranno attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di seguito denominato Protocollo alimenti).

10) di consentire, in considerazione di ragioni organizzative e logistiche, la vendita solo sul fronte principale dei posteggi, impedendo attraverso elementi fisici e/o segnaletica l'accesso laterale ai banchi, che sarà ad uso esclusivo degli operatori (se necessario);

11) garantire, in caso di vendita di beni usati, l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

Ritenuti sussistenti i presupposti, in applicazione del succitato D.P.C.M. del 3/11/2020 e dell'ordinanza regionale n. 223 del 27/11/2020, per la ripresa dell'attività dei mercati su area pubblica del Comune di Castelfranco Emilia, adottando le opportune misure al fine di rispettare quanto previsto dalle succitate disposizioni;

Visto l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

## **DISPONE**

1) Lo svolgimento, a partire dal 28/11/2020 e fino al 3/12/2020 dei seguenti mercati su area pubblica nelle rispettive aree indicate:

- area di Corso Martiri ricompresa tra il teatro Dadà e via Circondaria nord per lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e del venerdì di Castelfranco Emilia;
- area pedonale di piazza Garibaldi per lo svolgimento dei mercati contadini della domenica mattina e del mercoledì pomeriggio;
- area di piazza della Repubblica a Piumazzo per lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e del venerdì;
- via dei Mille nell'area pedonale antistante il Torrione nella frazione di Piumazzo per lo svolgimento del mercato contadino del martedì pomeriggio;
- area di piazza Aldo Moro per lo svolgimento del mercato contadino per la vendita diretta di prodotti agricoli etico biologici e solidali del sabato pomeriggio;

con l'osservanza dei seguenti criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli operatori, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, adottando i seguenti criteri e misure di sicurezza, **validi per tutte le aree di mercato sopra citate:**

- a) "presidio dinamico" dell'area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato da parte degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche al fine di verificare

il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

- b) L'accordo tra gli operatori e il personale dedicato alla vigilanza dell'area dovrà essere formalizzato attraverso apposita "dichiarazione di impegno" da consegnarsi agli operatori della Polizia Locale, PENA IL MANCATO SVOLGIMENTO DEL MERCATO.
- c) In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione nell'area potrà essere effettuata la misurazione della temperatura corporea attraverso termoscanner da parte di personale dell'Amministrazione Comunale;
- d) Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- e) assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- f) messa a disposizione da parte di TUTTI gli operatori del mercato, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro.
- g) obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti che accedono all'area di mercato;
- h) apposizione di cartelli, anche in lingua inglese, per una corretta informazione pubblica per ogni posteggio, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa e più in generale utilizzo di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento;
- i) in generale entro l'area mercatale ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali" del D.P.C.M. 26/04/2020;
- j) per la vendita di generi alimentari gli operatori dovranno attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di seguito denominato Protocollo alimenti).
- k) di consentire, in considerazione di ragioni organizzative e logistiche, la vendita solo sul fronte principale dei posteggi, impedendo attraverso elementi fisici e/o segnaletica l'accesso laterale ai banchi, che sarà ad uso esclusivo degli operatori (se necessario);
- l) garantire, in caso di vendita di beni usati, l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

2) che, con decorrenza dal 28/11/2020, l'effettuazione dei mercati su area pubblica avvenga solo nel rispetto delle condizioni indicate nella predetta ordinanza, da consegnare agli operatori, al fine di consentirne lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza;

3) la mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19 è sanzionata, sia amministrativamente che penalmente, ai sensi dei DPCM vigenti.

4) di incaricare la Polizia Locale di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

5) Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971, N. 1199.

Castelfranco Emilia, 28/11/2020

Il Sindaco  
Giovanni Gargano

---

*Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>)*